



Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

Deliberazione pubblicata all'Albo Informatico dell'Azienda
Dal 26/05/2021 al 17/06/2021

Il Responsabile U.O.C. Affari Generali
(dott.ssa Silvia Ligeri)

Deliberazione n. 422

del 19/05/2021

Tit. di Class. 1.1.02

A207

SA

OGGETTO: Ricognizione in merito allo stato di segnalazioni e vertenze pendenti con pazienti del servizio di assistenza odontoiatrica già in gestione alla società Odos Service S.r.l. Conferimento di incarico professionale Dott. Pecchioli.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- in forza della deliberazione 10 agosto 2017, n. 558, era stato approvato e sottoscritto, in pari data, il documento contrattuale con la società Servicedent S.r.l. recante «*Contratto per la gestione del Servizio di assistenza specialistica in odontoiatria presso i Centri Odontostomatologici di Cologno Monzese, Cusano Milanino, P.O. Sesto San Giovanni (Lotto 1 CIG 5709907C4E), Poliambulatorio di via Carlo Farini 9, Poliambulatorio di via Livigno 2/A (Lotto 2 CIG 57099217DD) dell'ASST Nord Milano*», recante la previsione (art. 5) in ragione della quale la responsabilità civile derivante dall'attività istituzionale dei Servizi odontostomatologici oggetto dell'*outsourcing* in argomento risultava esclusivamente in capo alla società appaltatrice;
- con Decreto 26 giugno 2018, il Tribunale di Monza, Sez. Fallimentare, in esito al deposito, da parte della Procura della Repubblica di Monza, di un'istanza di accertamento, ex art. 3, D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, per lo stato di insolvenza di Servicedent S.r.l. e di un ricorso della medesima Società del 27 dicembre 2017 di richiesta di ammissione alla procedura di «*concordato preventivo con riserva*», ex artt. 160 e ss. R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare), aveva ammesso la società Servicedent alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale;
- con successivo Decreto 11 luglio 2018, il suddetto Tribunale di Monza aveva fissato l'adunanza dei creditori al giorno 27 novembre 2018, rinviata, dipoi, al 15 gennaio 2019;

- con contratto di affitto d'azienda 24 luglio 2018, rep. n. 34319, Servicedent S.r.l., già appaltatrice del servizio di assistenza specialistica in odontoiatria presso i predetti Centri Odontostomatologici, aveva ceduto in affitto (art. 2 lett. b) «*tutti i contratti di appalto stipulati con la Pubblica Amministrazione (...)»* alla Odos Service S.r.l., la quale era subentrata dal 1 agosto 2018 nell'esecuzione del servizio di odontoiatria presso l'A.S.S.T. Nord Milano, assumendosi da tale data la responsabilità civile per gli eventi occorsi durante la propria gestione del servizio;
- in data 6 maggio 2019, il Tribunale di Monza depositava il Decreto di omologa nell'ambito della procedura di Concordato preventivo di Servicedent S.r.l., dettando plurime prescrizioni in merito alle attività di liquidazione ed agli adempimenti gestionali facenti carico alla Società Servicedent, con la conseguenza che i crediti dell'A.S.S.T. Nord Milano risultano iscritti al chirografo condizionale, con una liquidazione al 20%, nei tempi previsti dal piano concordatario (agli atti);
- in virtù del piano concordatario di Servicedent S.r.l. del maggio 2018 e del citato contratto 24 luglio 2018, rep. n. 34319 e dei successivi atti ricognitivi, la società Odos Service S.r.l. (ora in fallimento) si era, dipoi, accollata gli eventuali debiti derivanti dall'esercizio dell'attività da parte di Servicedent S.r.l.;

DATO ATTO che con sentenza 28 ottobre 2020, n. 105, il Tribunale di Monza, Sez. Fallimentare, su ricorso della medesima Odos S.r.l., dichiarava il fallimento della predetta società, nominando il Giudice delegato ed il Curatore del fallimento e, fra l'altro, ordinando il deposito – entro tre giorni – dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, ove non già eseguito a norma dell'art. 14 L.F. e fissando l'udienza del 16 febbraio 2021 (dipoi differita al 18 maggio 2021) per l'esame dello stato passivo, con contestuale assegnazione ai creditori sino a trenta giorni prima per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo, con l'avvertenza che decorso tale termine le domande sono considerate *ex lege* tardive;

CONSIDERATO che:

- successivamente alla richiamata sentenza n. 105 del 28 ottobre 2020, sono pervenute a questa Azienda molteplici richieste sia di rimborso che di risarcimento di asseriti danni sofferti da utenti dei Centri odontostomatologici, gestiti in outsourcing dalla citata società Odos, per asserite errate prestazioni ovvero per mancata prosecuzione del piano di cure;

EVIDENZIATO che:

- a fronte di tale situazione, si è reso necessario, come condiviso in seno al Comitato Valutazione Sinistri del 16 dicembre 2020 ed agli scambi successivi al Comitato del 1 febbraio 2021, procedere all'individuazione di uno specialista consulente tecnico odontoiatra forense, non essendovi una corrispondente figura in Azienda, che esprimesse per singolo caso, a seguito di visita, un parere valutativo in tema di eventuale responsabilità professionale con susseguente valutazione del danno piuttosto che della fondatezza dell'istanza di rimborso;

- in esito all'invito a mezzo e-mail in data 4 febbraio 2021, nei confronti di tre professionisti (Dott. Francesco D'Evant, Dott. Marco Pecchioli e Dott. Paolo Monestiroli, i cui nominativi sono stati condivisi con il fiduciario medico legale aziendale prof. Umberto Genovese), a far pervenire ciascuno il proprio miglior preventivo di spesa per le attività consulenziali di cui sopra, è risultato formulato a condizioni più favorevoli per l'A.S.S.T. Nord Milano quello rassegnato (in data 5 febbraio 2021) dal Dott. Marco Pecchioli, in quanto di ammontare pari a € 366,00 lordi per i primi dodici casi ed € 305,00 lordi a partire dal tredicesimo, a fronte dei preventivi di spesa di € 366,00 lordi per caso del Dott. Paolo Monestiroli (del 7 febbraio 2021) e di € 390,40 parimenti per ogni caso del Dott. Francesco D'Evant, del 4 febbraio 2021 (cfr. documentazione agli atti);

RAMMENTATO il parere già reso dall'Avv. Roberto Pincione in data 4 febbraio 2019 (agli atti) – rassegnato (senza oneri) dal predetto legale in forza dell'incarico conferitogli con deliberazione del 18 gennaio 2019, n. 17, per la tutela dei diritti ed interessi dell'Azienda nella procedura di concordato preventivo che ha interessato la Servicedent S.r.l. ed i cui principi sono indubbiamente valevoli anche per la fattispecie del fallimento di Odos Service S.r.l. – secondo il quale la gestione diretta da parte di questa A.S.S.T. dei sinistri occorsi presso le strutture oggetto dell'appalto del Servizio di Odontoiatria "(...) è conforme a diritto, poiché la buona gestione di queste richieste rappresenta un obbligo di diligenza (del "buon padre di famiglia") posto che la limitazione dell'importo da risarcire risulta vantaggiosa per l'Ente. Ma v'è di più. Una (eventuale) mancanza di diligenza nel seguire la richiesta risarcitoria comporta l'azione giudiziale del danneggiato alla quale conseguono spese legali che, progressivamente, aumentano sino al (all'inevitabile) pignoramento. Se tale fatto è inevitabile là ove si contesti "an" e "quantum" (casi, peraltro, eccezionali) non trova giustificazione, come detto, quando sia possibile trovare un componimento nelle forme previste. Sotto ogni profilo, dunque, si deve ritenere necessario, opportuno ma anche doveroso procedere alla gestione 'al meglio' di questi sinistri tramite il Vostro Servizio Legale, ovvero Professionisti esterni ove occorrer debba (...);

RITENUTO, in tale situazione:

1. di prendere atto, a fronte della complessa situazione connessa alle molteplici istanze risarcitorie e di rimborso giunte all'Ente e della necessità di avviare prontamente la relativa istruttoria attesa la risalenza delle domande ai tempi del fallimento di Odos Service S.r.l., dell'intervenuta designazione del Dott. Marco Pecchioli di Milano, quale specialista odontoiatra forense cui affidare l'incarico professionale della valutazione delle singole richieste di rimborso piuttosto che risarcitorie afferenti al centro di interessi A.S.S.T. Nord Milano/Odos;
2. di rilevare che i costi da sostenere per la consulenza in parola sono stati preventivamente definiti con il Dott. Marco Pecchioli nell'importo lordo di **€ 366,00 lordi**, imputabili alle prime dodici consulenze, e di **€ 305,00 lordi** a partire dalla tredicesima;

3. di dare atto che la spesa da sostenere per la consulenza specialistica è stata preventivamente e complessivamente definita con il dott. Marco Pecchioli (cfr. nota preventivo del 5 febbraio 2021, in atti) nell'importo di € 3.600,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale lordo complessivo di **€ 4.392,00** (€ 366,00 X 12) e che il relativo costo è annotato al conto di bilancio indicato nell'ultimo foglio della presente deliberazione;
4. di prendere atto che ad oggi sono pervenute otto "Relazioni di visita odontostomatologica e parere valutativo in tema di responsabilità professionale" sottoscritte dal Dott. Marco Pecchioli (in atti) in relazione alle quali è stata emessa fattura elettronica 15 aprile 2021 per € 2.400,00 oltre I.V.A. 22% per un totale complessivo di € 2.928,00;
5. di riservarsi l'insinuazione nel passivo della società Odos Service S.r.l. dei crediti, di cui si tratta, ove divenuti certi, liquidi ed esigibili, derivanti sia dall'eventuale risarcimento danni ovvero dal rimborso prestazioni a terzi, sia connessi alle spese di istruttoria tecnica sopportate dall'A.S.S.T. Nord Milano;

ATTESO che la Struttura proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria inerente al presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

SU PROPOSTA del Responsabile f.f. della U.O.S. Affari Legali, il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio-sanitario;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di prendere atto, a seguito della procedura comparativa sopra descritta, dell'intervenuta designazione del Dott. Marco Pecchioli di Milano, quale specialista odontoiatra forense cui affidare l'incarico di esprimere valutazioni tecniche nei confronti dell'Azienda, a seguito di visita specialistica, in merito ai casi di richiesta di rimborso ovvero di risarcimento danni pervenuti, a seguito del fallimento di Odos Service (Sentenza Tribunale di Monza, 28 ottobre 2020, n. 105), da parte di pazienti dei Centri Odontostomatologici aziendali gestiti in outsourcing da Odos Service S.r.l.;
2. di rilevare che i costi da sostenere per la consulenza in parola sono stati preventivamente definiti con il Dott. Marco Pecchioli nell'importo lordo di **€ 366,00 lordi**, imputabili alle prime dodici consulenze, e di **€ 305,00 lordi** a partire dalla tredicesima;

3. di dare atto che la spesa da sostenere per la consulenza specialistica è stata preventivamente e complessivamente definita con il dott. Marco Pecchioli (cfr. nota preventivo del 5 febbraio 2021, in atti) nell'importo di € 3.600,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale lordo complessivo di € **4.392,00** (€ 366,00 X 12) e che il relativo costo è annotato al conto di bilancio indicato nell'ultimo foglio della presente deliberazione;
4. di prendere atto che ad oggi sono pervenute otto "Relazioni di visita odontostomatologica e parere valutativo in tema di responsabilità professionale" sottoscritte dal Dott. Marco Pecchioli (in atti) in relazione alle quali è stata emessa fattura elettronica 15 aprile 2021 per € 2.400,00 oltre I.V.A. 22% per un totale complessivo di € 2.928,00;
5. di riservarsi l'insinuazione nel passivo della società Odos Service S.r.l. dei crediti, di cui si tratta, ove divenuti certi, liquidi ed esigibili, derivanti sia dall'eventuale risarcimento danni ovvero dal rimborso prestazioni a terzi, sia connessi alle spese di istruttoria tecnica sopportate dall'A.S.S.T. Nord Milano;
6. di conferire mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all'attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;
8. di dare atto che questo provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm.;
9. di trasmettere il provvedimento al Collegio Sindacale.

(atti n. 41/2021 Tit. 01.03.02)

Parere favorevole:

IL DIRETTORE
SANITARIO
(d.ssa Anna Lisa Fumagalli)

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(dott. Giovanni Palazzo)

IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO
(d.ssa Barbara Mangiacavalli)

IL DIRETTORE GENERALE
(d.ssa Elisabetta Fabbrini)

deliberazione del Direttore Generale n. 422 del 19 MAG. 2021, avente all'oggetto:

“Ricognizione in merito allo stato di segnalazioni e vertenze pendenti con pazienti del servizio di assistenza odontoiatrica già in gestione alla società Odos Service S.r.l. Conferimento di incarico professionale Dott. Pecchioli.”

* * * * *

Il sottoscritto Referente f.f. della U.O.S. Affari legali
e Responsabile del procedimento: Avv. Anna Bricchi

ATTESTA

la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento;

DICHIARA

☒ di avere acquisito dalla competente U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria dei costi e/o degli introiti rivenienti dal presente provvedimento, i quali vengono annotati a bilancio come segue:

al conto economico n. 076000230 descrizione: "Fornitori c/ anticipi"
dell'anno 2021 per Euro 4.392,00

al conto economico n. _____ descrizione: _____
_____ dell'anno _____ per Euro _____

in attesa della stesura definitiva del bilancio preventivo del/i relativo/i esercizi/i

OVVERO

☐ che il presente provvedimento non comporta alcun onere.

Il Referente f.f. della U.O.S. Affari legali
e Responsabile del procedimento
(Avv. Anna Bricchi)

Anna Bricchi

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie conferma:

☒ la copertura economica del presente provvedimento e l'annotazione a bilancio sopra riportata

☐ che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio.

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie
(d.ssa Domenica Luppino)